Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 337

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 dicembre 1975

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1974, n. **954**.

Elevazione del porto di Vibo Valentia Marina dalla 3ª alla 2ª categoria ai fini del servizio antincendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 maggio 1940, n. 690, sulla organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti;

Visto l'art. 2 della predetta legge che, ai fini della medesima, classifica i porti in tre categorie, secondo la tabella allegato *A*) alla stessa legge;

Visto il secondo comma dell'infrascritto art. 2 circa la forma ivi prevista per le eventuali modificazioni da apportare alla predetta tabella *A*);

Constatata la necessità che il porto di Vibo Valentia Marina, in conseguenza della evoluzione del traffico cisterniero e petrolifero verificatasi nel medesimo porto, sia dotato di una più efficiente organizzazione del servizio antincendi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La tabella *A*) sulla classificazione dei porti, ai fini del servizio antincendi, allegata alla legge n. 690 del 13 maggio 1940, viene integrata, per i porti di 2ª categoria, con l'indicazione del porto di Vibo Valentia Marina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1974

LEONE

COPPO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1975, n. **647**.

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Campinas (Brasile) e istituzione di un vice consolato di 2ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria a Campinas (Brasile) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Campinas (Brasile) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale in San Paolo e con la seguente circoscrizione territoriale: i municipi di Americana, Araras, Brotas, Capivari, Casa Branca, Indaiatuba, Itapira, Itatiba, Itù, Leme, Limeira, Mococa, Mogi Guaçù, Mogi Mirim, Pinhal, Sao José do Rio Pardò, Serra Negra, Socorro e Tieté.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° novembre 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1975

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1975, n. **648**.

Istituzione di un'ambasciata in Mascate (Oman).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita un'ambasciata in Mascate (Oman).

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1975, n. **649**.

Mantenimento di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 1430, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione istitutiva di un posto di assistente ordinario alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 383, con il quale il predetto posto di assistente ordinario è stato trasferito dalla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica a quella di clinica medica generale e terapia medica II della medesima facoltà ed Università;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto aggiuntivo stipulato in Milano in data 21 dicembre 1973, con il quale la fondazione Hoechst di Milano subentra alla Hoechst Italia S.p.a. in tutti i rapporti derivanti dalla convenzione del 19 giugno 1967 e relativo atto aggiuntivo del 3 settembre 1970, stipulati con l'Università di Milano, concernenti l'istituzione del posto di assistente ordinario di cui alle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 39

Repertorio n. 471

Repubblica italiana

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

ATTO AGGIUNTIVO N. DUE ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL POSTO DI ASSISTENTE DI RUOLO ALLA CATTEDRA DI PATOLOGIA SPECIALE MEDICA E METODOLOGIA CLINICA PRESSO LA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.

L'anno millenovecentosettantatre e questo giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre in Milano, in una sala del rettorato dell'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, avanti a me dott. Mario Luzi, nato a Camerino (Macerata) l'8 novembre 1923, direttore amministrativo dell'Università e come tale delegato con decreto del rettore 1° luglio 1965, a ricevere, in forma pubblica amministrativa, gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario, ed alla presenza dei signori:

dott. Filippo Sori, funzionario dell'Università;

rag. Piero Cassani, funzionario dell'Università;

testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

Da una parte

Il prof. Giuseppe Schiavinato, nato a Padova il 10 dicembre 1915, magnifico rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione dell'Università in data 24 luglio 1973

Dall'altra

il sig. Karl G. Asboth, nato ad Aussig (Cecoslovacchia) il 1° febbraio 1931, di nazionalità austriaca, consigliere delegato della Hoechst Italia S.p.a. già Hoechst Emelfa S.p.a. domiciliato per la carica in Milano, via M. U. Traiano, 18, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del comitato esecutivo della società in data 18 settembre 1973,

e

il dott. Agostino Carandente, nato a Marano di Napoli il 16 luglio 1923, segretario generale della fondazione Hoechst con sede in Milano, via M. U. Traiano, 18, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del consiglio di amministrazione della fondazione in data 20 settembre 1973;

Premesso

che con atto in data 19 giugno 1967, a rogito dott. Mario Luzi, di repertorio n. 347, registrato all'ufficio del registro atti pubblici di Milano in data 21 giugno 1967 al n. 2942, vol. 18, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 1430, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, è stata stipulata tra la Hoechst Emelfa S.p.a. (ora Hoechst Italia S.p.a.) e l'Università degli studi di Milano una convenzione per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano;

che con atto aggiuntivo in data 3 settembre 1970, a rogito dott.ssa Leonilde Magri Bellagente, di repertorio n. 424, registrato all'ufficio del registro atti pubblici di Milano in data 7 settembre 1970 al n. 3458, vol. 39, e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, n. 383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 21 giugno 1971, è stata concordata tra la Hoechst Italia S.p.a. e l'Università degli studi di Milano una modifica alla convenzione stipulata in data 19 giugno 1967 nel senso che, con decorrenza dall'anno accademico 1970-71, il posto di assistente di ruolo in essa previsto veniva trasferito alla cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cattedra di clinica medica generale e terapia medica II;

che la fondazione Hoechst, riconosciuta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 16 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 30 agosto 1971, nel quadro della realizzazione dei propri fini istituzionali, ha chiesto alla Hoechst Italia S.p.a. di poter subentrare alla società medesima nei rapporti instauratisi con l'Università degli studi di Milano a seguito dei predetti accordi;

che la Hoechst Italia S.p.a. ha accolto la richiesta avanzata dalla fondazione Hoechst;

che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'Università nell'ambito delle rispettive competenze, hanno approvato la stipulazione del presente atto aggiuntivo;

Tutto ciò premesso

tra le parti rappresentate come sopra, si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo unico

Ferme restando tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata in data 19 giugno 1967 e nell'atto aggiuntivo stipulato in data 3 settembre 1970 di cui in premessa, la fondazione Hoechst subentra alla Hoechst Italia S.p.a. in tutti i rapporti derivanti dalla convenzione e relativo atto aggiuntivo stipulati con l'Università degli studi di Milano, accettando quindi tutti i patti e le condizioni in essi previsti.

La Hoechst Italia S.p.a. comunque non viene liberata dei propri impegni assunti e pertanto si rende garante nei confronti dell'Università del soddisfacimento degli impegni finanziari derivanti dal presente atto a carico della fondazione Hoechst.

Il presente atto diviene esecutivo a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che lo approverà.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano, è esente dall'imposta di bollo e di registro a norma degli articoli 1 e 4, secondo comma, della legge 10 novembre 1970, n. 868.

Il presente atto, scritto a macchina su carta uso bollo, da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce, presenti i testi; le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopraindicati ed a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di due fogli di cui occupa quattro facciate intere e parte della quinta.

Giuseppe SCHIAVINATO
Karl G. ASBOTH
Agostino CARANDENTE
Filippo SORI, *teste*
Piero CASSANI, *teste*
Mario LUZI

Registrato a Milano, addì 27 dicembre 1975 - Ufficio del registro atti pubblici, al n. 6100, serie 71/ME, vol. 57. — *Esente.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **650**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Roma;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di farmacia e del senato accademico dell'Università di Roma, rispettivamente adottate il 17 luglio 1975 e 26 settembre 1975;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati si evidenzia la necessità di assegnare un posto di assistente ordinario alla cattedra in soprannumero di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Roma, al fine di perequare il rapporto assistenti-studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Ritenuto che tale esigenza può essere soddisfatta mediante il trasferimento presso la cattedra in soprannumero di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma del posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di farmacologia e farmacognosia della stessa facoltà ed Università con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348;

Considerato che gli organi accademici dell'Università degli studi di Roma hanno espresso il proprio nullaosta al trasferimento del posto in questione non ritenendolo essenziale per le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università, ed in particolare della cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia;

Ritenuto che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1348 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Clara Paroli Posta e che la stessa ha dichiarato di consentire al proprio trasferimento presso la cattedra in soprannumero di farmacologia e farmacognosia della stessa facoltà ed Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica del posto di assistente ordinario della predetta facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, è attribuito alla cattedra in soprannumero di farmacologia e farmacognosia della stessa facoltà ed Università.

La dott.ssa Clara Paroli Posta, che occupa il posto in qualità di assistente ordinario, è trasferita, con il proprio consenso, alla cattedra in soprannumero di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1975.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1975, n. **651**.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi « Rittmeyer », in Trieste, ad accettare un'eredità.

N. 651. Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi « Rittmeyer», in Trieste, viene autorizzato ad accettare una eredità, consistente in beni immobili del valore di L. 100.000.000, siti in Trieste, via Ruggero Manna, 23, disposta dal sig. Albino Semoli con testamento pubblico in data 12 aprile 1973, registrato in data 20 aprile 1973, n. 11173 di repertorio, a rogito dottor Pastor Luciano, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 20 aprile 1973, al n. 2399/I/170, riservando per il suo amministratore, sig. Augustini, l'appartamento occupato dal sig. Petronio Giovanni in via Ruggero Manna, 23.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1975, n. 652.

Autorizzazione all'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, ad accettare una donazione.

N. 652. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, viene autorizzata ad accettare una donazione, consistente in un immobile e relativo terreno circostante, sito in Torino, corso Benedetto Brin, 26, eccettuato il terzo ed il quarto piano dello stabile, disposta dall'opera diocesana della preservazione della fede in Torino con atto 30 novembre 1971, n. 40953/20460 di repertorio, a rogito dott. Aldo Billia, notaio in Torino, registrato a Torino in data 14 dicembre 1971, al n. 39656, vol. 1197.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1975, n. 653.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Udine ad acquistare un immobile.

N. 653. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani della provincia di Udine viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 59.500.000, una porzione di immobile rappresentata da un appartamento al piano terra e uno al primo piano dello stabile sito in Udine, via Toppo, 31, di proprietà dell'impresa Ercole Martina di Udine, distinta nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 33, n. 139-*a*, 140-*b* sub 43, come da atto di compravendita in data 1° marzo 1971, n. 58346 di repertorio, a rogito dottor Ugo Grignaschi, notaio in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1975
Atti di Governo, registro n. 15, *foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1945, n. 392;
Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;
Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;
Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;
Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1974, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 81, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per il triennio dal 22 luglio 1974 al 21 luglio 1977;

Ritenuto di doversi provvedere alla sostituzione in seno al predetto consiglio, del dott. Alvaro Perfetti che, nominato membro della Commissione nazionale per le società e la borsa, in relazione a quest'ultima carica non può, per disposizione dell'art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, ricoprire altri incarichi pubblici di qualsiasi natura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Eduardo Grassi, direttore generale delle imposte dirette, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, in qualità di esperto, in sostituzione del dott. Alvaro Perfetti, il quale è cessato dalla carica di membro del predetto consiglio.

Il dott. Eduardo Grassi, resta in carica sino alla scadenza dei poteri del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974 citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1975
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 50

(11292)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1975.

Autorizzazione al comune di Thiene a contrarre un mutuo per il completamento di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 4 marzo 1970, successivamente modificato con decreto interministeriale 14 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1975, con il quale il comune di Thiene è stato autorizzato a contrarre un mutuo ventennale di L. 50.000.000 con l'Istituto nazionale delle assicurazioni occorrente per la costruzione di un nuovo edificio da adibire a sede della pretura;

Vista la delibera consiliare del 5 aprile 1974 del comune di Thiene;

Vista la decisione con la quale la regione Veneto - Sezione controllo - Vicenza, approva la delibera comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 12.000.000 per il completamento dell'edificio da destinare a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Thiene il nuovo edificio da destinare a sede di pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Elio Gonzato, il comune di Thiene è autorizzato a contrarre con gli istituti di previdenza un mutuo di L. 12.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi commi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Thiene un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata con l'apposito cap. 7051 ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 918.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 12.000.000 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni venti con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento per conto del comune di Thiene, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 23 agosto 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Registro n. 28 Giustizia, foglio n. 6

(10887)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enterobilasi », della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4581/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 maggio 1957, con il quale venne registrata al n. 12508 la specialità medicinale denominata « Enterobilasi » pillole, a nome della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, con sede in Bologna, strada Maggiore, 29 (ora via Albertoni, 9), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 23 ottobre 1969, registrata a Bologna il 5 novembre 1969 al n. 15998, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13;

Accertato che la sopracitata ditta Remedia non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale in questione, non avendo ottemperato a trasmettere la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Enterobilasi », nella confezione tubetto × 40 pillole, registrata al n. 12508 in data 24 maggio 1957, a nome della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica di Bologna ceduta, con atto privato del 23 ottobre 1969, alla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11199)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Grani d'oro », della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4580/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 ottobre 1951, con il quale venne registrata al n. 5479 la specialità medicinale denominata « Grani d'oro » a nome della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, con sede in Bologna, via Albertoni, 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 23 ottobre 1969, registrata a Bologna il 5 novembre 1969 al n. 15998, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13;

Accertato che la sopracitata ditta Remedia non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale in questione, non avendo ottemperato a trasmettere la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Grani d'oro », nella confezione da 30 grani, registrata al n. 5479 in data 16 ottobre 1951, a nome della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica di Bologna, ceduta, con atto privato del 23 ottobre 1969, alla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11200)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Morcal », della ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4582/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 dicembre 1947, con il quale venne registrata al n. 1026 la specialità medicinale denominata « Morcal » a nome della ditta Farmaceutica Amato Festi di Bologna (ora ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, con sede in Bologna, via Albertoni, 9), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 23 ottobre 1969, registrata a Bologna il 5 novembre 1969 al n. 15998, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13;

Accertato che la sopracitata ditta Remedia non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale in questione, non avendo ottemperato a trasmettere la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Morcal », nella confezione fiale 10 × 1 cc, registrata al n. 1026 in data 19 dicembre 1947, a nome della ditta Farmaceutica Amato Festi (ora ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica di Bologna), ceduta, con atto privato del 23 ottobre 1969, alla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11198)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Peptochina » elisir, della ditta Amato Festi (ora ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica), in Bologna. (Decreto di revoca n. 4583/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 2 gennaio 1951, con il quale venne registrata al n. 4355 la specialità medicinale denominata « Peptochina » elisir, a nome della ditta Amato Festi (ora ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, con sede in Bologna, via Albertoni, 9), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 23 ottobre 1969, registrata a Bologna il 5 novembre 1969 al n. 15998, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13;

Accertato che la sopracitata ditta Remedia non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale in questione, non avendo ottemperato a trasmettere la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Peptochina » elisir, nelle confezioni flaconi da 150 e 450 cc, registrata al n. 4355 in data 2 gennaio 1951, a nome della ditta Amato Festi (ora ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica di Bologna), ceduta, con atto privato del 23 ottobre 1969, alla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11197)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sulfofletan », della ditta Amato Festi (ora ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica), in Bologna. (Decreto di revoca n. 4584/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 giugno 1948, con il quale venne registrata al n. 1367 la specialità medicinale denominata « Sulfofletan », a nome della ditta Amato Festi (ora ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica, con sede in Bologna, via Albertoni, 9), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 23 ottobre 1969, registrata a Bologna il 5 novembre 1969 al n. 15998, con la quale la specialità medicinale suddetta venne acquistata dalla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13;

Accertato che la sopracitata ditta Remedia non ha ancora ottenuto la registrazione a proprio nome della specialità medicinale in questione, non avendo ottemperato a trasmettere la documentazione di rito;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sulfofletan », nella confezione pomata da g 20, registrata al n. 1367 in data 18 giugno 1948, a nome della ditta Amato Festi (ora ditta Officina farmaceutica C.O.C. - Compagnia ormo chemioterapica di Bologna), ceduta, con atto privato del 23 ottobre 1969, alla ditta Farmaceutici Remedia, con sede in Bologna, via P. Busacchi, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alle ditte interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11196)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nevriama » sciroppo, della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., in Genova-Sestri. (Decreto di revoca n. 4586/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 marzo 1966, con il quale venne registrata al n. 13557 la specialità medicinale denominata « Nevriama » sciroppo, a nome della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., con sede in Genova-Sestri, via P. Toscanelli, 24, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nevriama » sciroppo, registrata al n. 13557 in data 28 marzo 1966, a nome della ditta Nuovo istituto farmacologico ligure S.p.a., di Genova-Sestri.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11194)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Emodinamogeno » sciroppo, della ditta Istituto farmacologico ligure S.p.a. (ora Nuovo istituto farmacologico ligure », in Genova. (Decreto di revoca n. 4579/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 febbraio 1958, con il quale venne registrata al n. 13527 la specialità medicinale denominata « Emodinamogeno » sciroppo, a nome della ditta Istituto farmacologico ligure S.p.a., con sede in Genova, piazza Pellicceria, 2 (ora Nuovo istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, via P. Toscanelli, 24), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Emodinamogeno » sciroppo, registrata al n. 13527 in data 28 febbraio 1958, a nome della ditta Istituto farmacologico ligure S.p.a., con sede in Genova, piazza Pellicceria, 2 (ora Nuovo istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, via P. Toscanelli, 24).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11201)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Concalcium » soluzione orale, della ditta Istituto farmacologico ligure (ora Nuovo istituto farmacologico ligure), in Genova. (Decreto di revoca n. 4578/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 marzo 1958, con il quale venne registrata al n. 13620 la specialità medicinale denominata « Concalcium » soluzione orale, a nome della ditta Istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, piazza Pellicceria, 2 (ora Nuovo istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, via P. Toscanelli, 24), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, numero 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico della leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Concalcium » soluzione orale, registrata al n. 13620 in data 24 marzo 1958, a nome della ditta Istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, piazza Pellicceria, 2 (ora Nuovo istituto farmacologico ligure, con sede in Genova, via P. Toscanelli, 24).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario, sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11202)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Okasa » limitatamente ai confetti per uomo, della ditta Difer - Industrie farmaceutiche triestine S.p.a., in Trieste. (Decreto di revoca n. 4588/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 23 dicembre 1970, con il quale venne registrata ai numeri 1296 e 1296/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Okasa » confetti per uomo e la relativa categoria confetti per donna, a nome della ditta Difer - Industrie farmaceutiche triestine S.p.a., con sede in Trieste, zona del porto industriale, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che i controlli, eseguiti dall'Istituto superiore di sanità su campioni della specialità medicinale « Okasa » confetti per uomo, hanno avuto esito non favorevole per i componenti estratto di cervello bovino, lecitina di soia ed estratto testicolare;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Okasa » limitatamente ai confetti per uomo, nelle confezioni da 100 e da 300 confetti, registrata al n. 1296, con decreto in data 23 dicembre 1970, a nome della ditta Difer - Industrie farmaceutiche triestine S.p.a., di Trieste.

E' confermata la registrazione a nome della predetta ditta della categoria confetti per donna, della specialità medicinale stessa, nelle confezioni da 100 e da 300 confetti, registrata al n. 1296/*A* in data 23 dicembre 1970.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11193)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gentisomidone » compresse della ditta Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4585/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 25 febbraio 1952 e 22 febbraio 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 5400 e 5400/*A* la specialità medicinale denominata « Gentisomidone » compresse e la relativa categoria sciroppo a nome della ditta Picci e Mantovani, con sede in Firenze, via V. Bellini, 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gentisomidone » compresse, nonché della relativa categoria sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 5400 e 5400/*A* in data 25 febbraio 1952 e 22 febbraio 1964, a nome della ditta Picci e Mantovani di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(11195)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1975.

Dichiarazione della cendizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società italiana La Moquette, in Cagliari, stabilimenti di Olbia e Villacidro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Società italiana La Moquette, con sede in Cagliari, stabilimenti di Olbia e Villacidro, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condiziòne di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società italiana La Moquette, con sede in Cagliari, stabilimenti di Olbia e Villacidro.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11314)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Adolfo Matteucci, in Ponte a Egola.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Adolfo Matteucci, in Ponte a Egola, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 8.584,50 di cui al mod. *B*-Import n. 4473820 rilasciato in data 21 agosto 1974 dalla Cassa di risparmio di San Miniato per l'importazione di pelli di rettili di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Pisa il 17 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di ventisette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621242 del 10 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da presunte irregolarità nella documentazione delle quali non risulta peraltro alcun elemento probatorio agli atti; per quanto concerne infine la rivendita allo stato estero ad altra ditta nazionale si fa osservare che questa è avvenuta oltre i termini di scadenza del ripetuto benestare e pertanto non è valida ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Adolfo Mat-

teucci, in Ponte a Egola, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di San Miniato nella misura del 5 % di Lgs. 8.584,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10815)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Filmantova S.p.a. - Filatura di Castelbelforte, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Filmantova S.p.a. - Filatura di Castelbelforte, in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 28.370,67 di cui al mod. *B*-Import n. 3845208 rilasciato in data 6 settembre 1973 dalla Banca di Legnano, in Legnano, per l'importazione di balle di cotone greggio di origine Cameroun e provenienza Cameroun;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 29 novembre 1973 con un ritardo, quindi, di cinquantaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 450774 del 9 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 17 settembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla impossibilità di collocare la merce nel proprio magazzino, già completo, e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Filmantova S.p.a. - Filatura di Castelbelforte, in Milano, mediante fidejussione della Banca di Legnano, in Legnano, nella misura del 5 % di $ 28.370,67 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: De Mita

(10836)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Autovox S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Autovox S.p.a., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 20.813,55 di cui al mod. *B*-Import n. 3998000 rilasciato in data 11 dicembre 1974 dalla filiale di Roma del Banco di Roma per l'importazione di interruttori, relé, microfoni di origine Giappone e provenienza Giapppone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 5 febbraio 1975 con un ritardo, quindi, di venticinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700636 del 25 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata solo la parte del tardivo arrivo della merce, bensì prevalentemente dalla critica situazione produttiva della ditta, e giustificata pertanto con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Autovox S.p.a., in Roma, mediante fidejussione della filiale di Roma del Banco di Roma nella misura del 5 % di US $ 20.813,55 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10814)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fluorimport S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fluorimport S.r.l., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 9.249,75 di cui al mod. *B*-Import n. 4228581 rilasciato in data 14 giugno 1974 dal Credito artigiano di Milano, per la importazione di starters con cond. in ceramica di origine Giappone e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 12 novembre 1974 con un ritardo, quindi, di centoventi giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971772 del 14 febbraio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto causata solo in minima parte dal lungo viaggio, ed invece determinata in misura prevalente dalle difficoltà emesse al collocamento del prodotto all'interno verificatisi successivamente allo arrivo della merce, giunta in Italia sin dal 26 luglio 1974 e pertanto giustificata con argomentazioni di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fluorimport S.r.l., in Milano, mediante fidejussione del Credito artigiano di Milano nella misura del 5 % di $ USA 9.249,75 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10818)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlando Italo & figlio, in Carpi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Orlandi Italo & figlio, in Carpi (Modena), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 55.856,71 di cui al mod. *B*-Import n. 2811866 rilasciato in data 1° marzo 1973 dalla Banca del monte di Bologna e Ravenna per l'importazione di partita di carruba frantumata di origine Cipro e provenienza Cipro;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna il 2 agosto 1973-22 febbraio 1974 con un ritardo, quindi, di due e nove mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione, per $ 55.856,71, mentre per la differenza di $ 47.606,65 è stata importata entro i termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 500059 del 22 gennaio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 24 dicembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da circostanze di natura commerciale connesse con la situazione del mercato interno;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & figlio, in Carpi (Modena), mediante fidejussione della Banca del monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5 % di $ 55.856,71 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10837)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Capitol S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Capitol S.r.l., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 5.866,01 di cui al mod. *B*-Import n. 3365503 rilasciato in data 17 aprile 1973 dalla Cassa di risparmio di Roma per la importazione di una partita di 1213 cambia disco di origine Inghilterra e provenienza Inghilterra;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 28 maggio 1973 con un ritardo, quindi, di undici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/04323 del 30 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 28 marzo 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata dalla tardiva ricezione per disguido postale dell'avviso di giacenze di merce, giustificazione peraltro contraddetta dalla circostanza che la merce risultava giacente in dogana fin dal 23 novembre 1972, e pertanto motivata con argomentazioni contraddittorie ed inconsistenti ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Capitol S.r.l., in

Roma, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5 % di Lgs. 5.866,01 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10835)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Petralux S.n.c., in San Giovanni in Marignano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Petralux S.n.c., in San Giovanni in Marignano (Forlì), ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 20.800 di cui al mod. *B*-Import n. 2912919 rilasciato in data 2 maggio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di macchine per la lavorazione di pietre dure di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano per D.M. 15.450 (10 giugno-19 agosto 1975) con un ritardo, quindi, di nove-settantanove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione; e per D.M. 5.350 entro i termini consentiti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/38158 del 2 ottobre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla banca con l'istanza del 3 settembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da malattia dell'artigiano cui erano state commissionate le macchine; circostanza peraltro non corredata da alcun elemento probatorio agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Petralux S.n.c., in San Giovanni Marignano (Forlì), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di D.M. 15.450 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10816)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giolfo & Calcagno, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Giolfo & Calcagno, in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 42.453.180, di cui al mod. *B*-Import n. 4132903 rilasciato in data 29 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, in Genova, per l'importazione di pesce congelato di origine Argentina e provenienza Argentina;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione di una parte della merce per Lit. 29.253.180 è stata accettata dallla dogana di Livorno il 5 febbraio 1974 con un ritardo, quindi, di oltre tre mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione ed il residuo di merce per Lit. 13.200.000 rivenduta in transito è oggetto di altro provvedimento;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340857 del 6 marzo 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 21 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto determinata da difficoltà di assorbimento della merce in parola da parte del mercato interno, e pertanto con giustificazioni di ordine commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giolfo & Calcagno, in Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, in Genova nella misura del 5 % di Lit. 29.253.180 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10832)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sicmu S.a.s. di G. Maiocco & C., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Sicmu S.a.s. di G. Maiocco & C., in Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 11.050, $ USA 6.880 e $ USA 27.120 di cui ai modelli *B*-Import numeri 3549264, 3549515, 3549515 rilasciati in data 18 febbraio 1974 e 17 luglio 1973 dalla Cassa di risparmio di Torino per l'importazione di una pressa idraulica « Shloeman » usata di origine e provenienza Germania occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino con ritardi varianti da quarantacinque a centosessantanove giorni rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 816551 del 22 settembre 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 agosto 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da una serie di circostanze (scelta del mezzo di trasporto, difficoltà ad ottenere i permessi di transito per il trasferimento a mezzo camion) che non sono in alcun modo corredate da elementi probativi, ed in contrasto altresì con quanto dichiarato sul benestare bancario n. 3549264 (merce viaggiante);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sicmu S.a.s. di G. Maiocco & C. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Torino nella misura del 5 % di $ USA 45.050 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10821)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Richmond Italia S.a.s., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Richmond Italia S.a.s., in Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 13.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4663805 rilasciato in data 4 settembre 1974 dalla Banca di Legnano per l'importazione di resistenze elettriche di origine e provenienza Formosa;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 21 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di 7 mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 973936 del 28 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'8 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da carenze di spazio nei magazzini per accumulo di scorte e contrazione nelle vendite, e quindi con giustificazioni di natura commerciale ed aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Richmond Italia S.a.s., in Milano, mediante fidejussione della Banca di Legnano nella misura del 5 % di $ 13.000 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10713)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Poligrafico Roggero & Tortia, in Beinasco.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Poligrafico Roggero & Tortia, in Beinasco (Torino), ha effettuato un pagamento anticipato complessivo di $ 28.631 di cui al mod. *B*-Import n. 4545418 rilasciato in data 30 aprile 1974 dalla Banca commerciale italiana per l'importazione tra l'altro di 1 macchina rotativa mod. 500 di origine e provenienza USA del valore di $ USA 128.986, per cui il 10 % anticipato è stato di $ 12.890;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che per quanto concerne la macchina sopra descritta ($ 12.890) questa non è stata importata; per la differenza le altre macchine risultano importate entro i termini consentiti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 817.355 del 24 luglio 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 maggio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della mancata importazione alla ditta medesima, in quanto determinata da una serie di circostanze riconducibili essenzialmente a giustificazione di natura aziendale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Poligrafico Roggero & Tortia, in Beinasco (Torino), mediante fidejussione della Banca commerciale italiana nella misura del 5 % di $ 12.890 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10822)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Hitman S.p.a., in Corsico, ha effettuato un pagamento anticipato di US $ 38.626,60 di cui al mod. *B*-Import n. 4046056 rilasciato in data 8 agosto 1974 dalla Banca Morgan Vonwiller (Milano) per l'importazione di mt. 4.699 di tessuti di lana di origine e provenienza Olanda;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Torino l'8 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di trentuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 992230 dell'11 aprile 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto effettuato in base alle esigenze del mercato interno, e pertanto giustificata con argomentazione di natura commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Hitman S.p.a., in Corsico, mediante fidejussione della Banca Morgan Vonwiller (Milano) nella misura del 5 % di US $ 38.626,60 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10819)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine;

Viste le dimissioni del sig. Bruno Bulligan da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la nota n. 24454 del 9 ottobre 1975, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Nello Nicoloso in sostituzione del sig. Bruno Bulligan, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Nello Nicoloso è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Udine, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Bruno Bulligan, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1975

Il Ministro: TOROS

(11104)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1975.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elah S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Elah S.p.a., in Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Fr.Fr. 56.060 di cui al mod. *B*-Import n. 2310879 rilasciato in data 25 maggio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro - Genova, per l'importazione di zucchero cristallino di origine Francia e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 5 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di undici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 340460 del 2 dicembre 1974 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 18 aprile 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la asserita temporanea chiusura della frontiera di Modane, e gli scioperi del personale doganale non trovano riscontro probante agli atti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elah S.p.a., in Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di Fr.Fr. 56.060 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1975

Il Ministro: DE MITA

(10996)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 19 aprile 1973 concernente nomina dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il verbale n. 55, con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta del 20 marzo 1973, esprimeva parere contrario all'iscrizione del dott. Luigi Cocco, nato a Roma l'11 febbraio 1921, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella seconda sessione ordinaria del 1971;

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1975, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal Cocco avverso il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla iscrizione del Cocco nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, con decorrenza 19 aprile 1973, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1971;

Decreta:

Cocco Luigi, nato a Roma l'11 febbraio 1921 e ivi residente, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 19 aprile 1973.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: REALE

(11367)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

Il 30 ottobre 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 26 luglio 1975, n. 432, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 4 settembre 1975, ha avuto luogo in San Marino lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di sicurezza sociale, firmata a Roma il 10 luglio 1974.

In conformità dell'art. 57, a convenzione è entrato in vigore il 1° novembre 1975.

(11004)

Entrata in vigore dell'accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974.

Il 30 ottobre 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 26 luglio 1975, n. 433, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 4 settembre 1975, ha avuto luogo in San Marino lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo aggiuntivo tra l'Italia e San Marino in materia economica, finanziaria e monetaria, firmato a Roma il 10 luglio 1974.

In conformità dell'art. 6, l'accordo è entrato in vigore il 30 ottobre 1975.

(11005)

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, firmata in Atene il 13 febbraio 1964.

Il 2 dicembre 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge 18 marzo 1968, n. 524, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 7 maggio 1968, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, firmata in Atene il 13 febbraio 1964.

In conformità all'art. 18, la convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1976.

(11006)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, n. 169, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975, registro n. 413 Esteri, foglio n. 352, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 22 novembre 1971 dal sig. Gaetano Pirovano avverso il suo licenziamento dal posto di contrattista presso il consolato generale d'Italia in Luanda.

(11007)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. 241 D.P. — Data: 20 giugno 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Caserta. — Intestazione: Di Fabio Diomede per notaio Di Caprio Onofrio in Caserta. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale: L. 600.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(11148)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Salboro

Con decreto interministeriale 15 novembre 1975, n. 664, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di una parte dell'immobile denominato «ex piazza d'armi», sito in comune di Salboro, distinto nel catasto del predetto comune al foglio n. 182 del nuovo catasto terreni con le seguenti particelle catastali:

pc. 250/b ora 573 di mq. 6.957;
pc. 250/c ora 574 di mq. 840;
pc. 250/d ora 575 di mq. 99.472;
pc. 250/f ora 577 di mq. 1.002;
pc. 239 di mq. 450;
pc. 240 di mq. 420;
pc. 241 di mq. 400;
pc. 242 di mq. 500;
pc. 243 di mq. 340;
pc. 244 di mq. 440;
pc. 245 di mq. 560;
pc. 246 di mq. 430;
pc. 247 di mq. 980;
pc. 248 di mq. 500;
pc. 249 di mq. 530,

della superficie di mq. 113.821.

(11002)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Altopascio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Altopascio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.735.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5292/M)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.849.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5293/M)

Autorizzazione al comune di San Bellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di San Bellino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 552.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5294/M)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Bovino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5343/M)

Autorizzazione al comune di Sevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Sevi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5295/M)

Autorizzazione al comune di Serri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Serri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5296/M)

Autorizzazione al comune di Urzulei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Urzulei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5297/M)

Autorizzazione al comune di Sarule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Sarule (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5298/M)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di San Teodoro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.787.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5299/M)

Autorizzazione al comune di Sadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Sadali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.134.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5300/M)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5301/M)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.324.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5302/M)

Autorizzazione al comune di Onifai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Onifai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.943.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5303/M)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5304/M)

Autorizzazione al comune di Oliena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Oliena (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5305/M)

Autorizzazione al comune di Noragugume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Noragugume (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5306/M)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5307/M)

Autorizzazione al comune di Macomer ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Macomer (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.454.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5308/M)

Autorizzazione al comune di Lula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Lula (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5309/M)

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5310/M)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.176.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5311/M)

Autorizzazione al comune di Fonni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Fonni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.238.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5312/M)

Autorizzazione al comune di Escolca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Escolca (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5313/M)

Autorizzazione al comune di Dualchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Dualchi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5314/M)

Autorizzazione al comune di Budoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Budoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.092.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5315/M)

Autorizzazione al comune di Bosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Bosa (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5316/M)

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.072.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5317/M)

Autorizzazione al comune di Atripalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1975, il comune di Atripalda (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5318/M)

Autorizzazione al comune di Surbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1975, il comune di Surbo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5319/M)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5320/M)

Autorizzazione al comune di Torgiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Torgiano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5321/M)

Autorizzazione al comune di Sellano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Sellano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5322/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anatolia di Narco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Sant'Anatolia di Narco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.995.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5323/M)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Montone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5324/M)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1045, n. 51.

(5325/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Sant'Agnello (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.332.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5326/M)

Autorizzazione al comune di Pioraco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Pioraco (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5327/M)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Caldarola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.177.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5328/M)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.236.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5329/M)

Autorizzazione al comune di Oriolo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Oriolo Romano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.406.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5330/M)

Autorizzazione al comune di Carbognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Carbognano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5331/M)

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Roccagiovine (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.192.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5332/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Ponzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.357.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5333/M)

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Palombara Sabina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5334/M)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Nazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5335/M)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di. L. 62.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5336/M)

Autorizzazione al comune di Filacciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Filacciano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.942.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5337/M)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5338/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.914.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5339/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5340/M)

Autorizzazione al comune di Cittaducale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1975, il comune di Cittaducale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5341/M)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1975, il comune di Tavullia (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.221.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5342/M)

Autorizzazione al comune di Castropignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Castropignano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5344/M)

Autorizzazione al comune di Gradara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Gradara (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 196.257.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5345/M)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5346/M)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Cetara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.997.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5347/M)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5348/M)

Autorizzazione al comune di Pattada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Pattada (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5349/M)

Autorizzazione al comune di Martis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Martis (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5350/M)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5351/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 21 gennaio 1975 al 24 gennaio 1975, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 3275/74, n. 28/75, n. 40/75, n. 74/75, n. 84/75, n. 93/75, n. 110/75, n. 129/75, n. 136/75, n. 147/75 e n. 170/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975	21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-E		Farina di granturco:						
	11.01-911	I avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	1.915,90	2.665,60	2.665,60	1.499,40	2.249,10	2.249,10
	11.01-915	II. altra	1.057,91	1.482,74	1.482,74	849,66	1.274,49	1.274,49
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	420,67	1.057,91	1.482,74	212,42	849,66	1.274,49
11.01-L	11.01-995	Farine altre	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:						
		A. semole e semolini:						
	11.02-050	II. di segala	2.674,76	2.674,76	3.424,46	2.258,26	2.258,26	3.007,96
	11.02-070	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975	21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975
11.02 (*segue*)		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:						
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri .	1.915,90	2.665,60	2.665,60	1.499,40	2.249,10	2.249,10
	11.02-117	b. altri	1.057,91	1.482,74	1.482,74	849,66	1.274,49	1.274,49
	11.02-130	VI. di riso	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-193	IX. di sorgo	420,67	1.057,91	1.482,74	212,42	849,66	1.274,49
	11.02-195	X. altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. mondati (decorticati o pilati):						
	11.02-210	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		2. di avena:						
	11.02-230	aa. avena spuntata .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-250	bb. altra	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-271	3. di grano saraceno . .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):						
	11.02-310	1. di orzo . . .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-371	3. di grano saraceno . .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:						
	11.02-401	a. di frumento	2.701,42	2.701,42	2.701,42	2.493,17	2.493,17	2.493,17
	11.02-402	b. di segala	1.876,75	1.876,75	2.430,69	1.668,50	1.668,50	2.222,44
	11.02-403	c. di granturco . . .	1.541,05	2.207,45	2.207,45	1.332,80	1.999,20	1.999,20
	11.02-404	d. di sorgo	541,45	1.541,05	2.207,45	333,20	1.332,80	1.999,20
	11.02-405	e. altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	11.02-511	I. di frumento	3.207,05	3.207,05	3.207,05	2.998,80	2.998,80	2.998,80
	11.02-515	II. di segala	2.215,78	2.215,78	2.882,18	2.007,53	2.007,53	2.673,93
	11.02-530	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-572	V. di granturco	1.541,05	2.207,45	2.207,45	1.332,80	1.999,20	1.999,20
	11.02-573	VI. di grano saraceno .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-575	VIII. di sorgo	541,45	1.541,05	2.207,45	333,20	1.332,80	1.999,20
	11.02-576	IX. altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975	21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975
11.02 (*segue*)		D. cereali soltanto spezzati:						
	11.02-621	I. di frumento	2.119,99	2.119,99	2.119,99	1.911,74	1.911,74	1.911,74
	11.02-625	II. di segala . . .	1.487,74	1.487,74	1.912,57	1.279,49	1.279,49	1.704,32
	11.02-640	III. di orzo . . .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena . . .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-681	V. di granturco . .	1.057,91	1.482,74	1.482,74	849,66	1.274,49	1.274,49
	11.02-682	VI. di grano saraceno .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio . . .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-684	VIII. di sorgo	420,67	1.057,91	1.482,74	212,42	849,66	1.274,49
	11.02-685	IX. altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:						
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:						
		a. cereali schiacciati:						
	11.02-710	1. di orzo .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-771	3. di grano saraceno .	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		b. fiocchi:						
	11.02-830	1. di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-851	3. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:						
	11.02-861	a. di frumento . . .	3.790,15	3.790,15	3.790,15	3.373,65	3.373,65	3.373,65
	11.02-865	b. di segala	2.674,76	2.674,76	3.424,46	2.258,26	2.258,26	3.007,96
	11.02-891	c. di granturco	1.915,90	2.665,60	2.665,60	1.499,40	2.249,10	2.249,10
	11.02-892	d. di sorgo	791,35	1.915,90	2.665,60	374,85	1.499,40	2.249,10
		e. altri:						
	11.02-893	1. fiocchi di riso . . .	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):						
	11.02-930	I. di frumento	3.790,15	3.790,15	3.790,15	3.373,65	3.373,65	3.373,65
	11.02-941	II. di segala	2.674,76	2.674,76	3.424,46	2.258,26	2.258,26	3.007,96
	11.02-942	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena . .	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-944	V. di granturco . .	1.915,90	2.665,60	2.665,60	1.499,40	2.249,10	2.249,10
	11.02-945	VI. di riso	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno .	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
	11.02-948	IX. di sorgo	420,67	1.057,91	1.482,74	212,42	849,66	1.274,49
	11.02-949	X. altri	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:						
	11.02-950	I. di frumento . .	1.822,60	1.822,60	1.822,60	1.406,10	1.406,10	1.406,10
	11.02-980	II. altri	1.041,25	1.353,63	1.353,63	624,75	937,13	937,13

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975	21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	11.06-200	A. denaturati	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero
		B. altri:						
	11 06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido di fecola (2)	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	2.757,23	3.427,80	3.427,80	1.191,19	1.861,76	1.861,76
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	4.085,87	4.085,87	4.085,87	3.336,17	3.336,17	3.336,17
	11.07-105	b. altro	3.242,87	3.242,87	3.242,87	2.493,17	2.493,17	2.493,17
		II. altro:						
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	zero	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato	749,70	749,70	749,70	zero	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	zero	zero	zero
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	11.08-110	I. amido di granturco	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	2.124,15	2.124,15	2.124,15	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:						
	11.09-100	A. allo stato secco	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:						
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero
		II. altri:						
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
			21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975	21-1-1975	dal 22-1-1975 al 23-1-1975	24-1-1975
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	249,90	312,38	312,38	249,90	312,38	312,38
		b. altri:						
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	399,84	499,80	499,80	399,84	499,80	499,80
	23.02-117	2. non nominati	799,68	999,60	999,60	799,68	999,60	999,60
		II. di altri cereali:						
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale e superiore a 1,5 %, in peso	199,92	249,90	249,90	199,62	249,90	249,90
	23.02-135	b. altri	799,68	999,60	999,60	799,68	999,60	999,60
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:						
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:						
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso	12.495,00	12,495,00	12.495,00	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 374,85 per 100 kg [regolamento (CEE) n. 3375/73].

(10407)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 10 del 13 novembre 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.2.14)

Bando di concorso a due borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche per lo « studio dei controlli elettronici per un grande telescopio».

(*Bando n.* 201.3.8)

Bando di concorso a trentasette borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

(*Bando n.* 203.3.9)

Bando di concorso a dodici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

(*Bando n.* 201.6.11)

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 203.6.10)

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 203.6.11)

Bando di concorso a otto borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie.

(*Bando n.* 201.7.37)

Bando di concorso a tre borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze di ingegneria e architettura - settore gas ionizzati (produzione impulsiva di plasmi e relative diagnostiche e di simulazione numerica).

(*Bando n.* 203.7.4)

Bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze di ingegneria e architettura - elettrotecnica ed elettronica.

(*Bando n.* 203.7.5)

Bando di concorso a sette borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze di ingegneria e architettura - elettrotecnica ed elettronica.

(*Bando n.* 201.9.13)

Bando di concorso a trentadue borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche.

(*Bando n.* 201.10.31)

Bando di concorso a quattordici borse di studio da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(11320)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Catanzaro

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata con legge 7 giugno 1975, n. 199;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Catanzaro;

Decreta:

Art. 1.

E' indettto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Catanzaro.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) esssere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguito da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo

all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375; 24 febbraio 1953, n. 142; 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1975
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 55

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Alla procura generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . in via . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Catanzaro, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 23 dicembre 1975).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) *Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche* da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovrano indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(10946)

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori per l'anno 1976

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catan-

zaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.
Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.
La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:
diritto civile e amministrativo: 12 *luglio* 1976;
procedura civile e penale: 13 *luglio* 1976.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 700, dovranno essere presentate alle competenti commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di corte di appello entro il 15 maggio 1976 corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme integrative e di attuazione del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore);

3) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo.
Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2) del comma primo del presente articolo, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.
Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli altri affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.
I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.
Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.
Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le commissioni esaminatrici.

Roma, addì 6 novembre 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1975
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 81

(11435)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano.

Nel Bollettino ufficiale n. 23 del 15 dicembre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1975, registro n. 25 Giustizia, foglio n. 298, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso il sanatorio giudiziario di Paliano, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(11302)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte da eseguirsi nella nuova mensa universitaria nell'area di via dei Martiri, in Pisa.

Art. 1.

Il rettore dell'Università degli studi di Pisa bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate all'abbellimento della nuova mensa universitaria posta in Pisa, via dei Martiri.

Art. 2.

Opera n. 1. — Pannello figurativo in materiale a scelta del concorrente (ferro, acciaio, bronzo, rame, alluminio, vetro, smalto, ecc.) con motivo ispirato agli aspetti più qualificanti della vita della gioventù nel mondo universitario.
Tale pannello delle dimensioni di circa m 2,50 × m 2,50 dovrà inserirsi sulla parete del locale di fronte all'ingresso principale (corridoio di accesso, parallelo al gruppo scale).
Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:10 ed è richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di circa m 0,30 × m 1,00.

Opera n. 2. — Pannello figurativo in materiale a scelta del concorrente (ferro, acciaio, bronzo, rame, alluminio, vetro, smalto, ecc.) con motivo ispirato agli aspetti più qualificanti della vita della gioventù nel mondo universitario.
Tale pannello delle dimensioni di circa m 5,00 × m 2,50 dovrà inserirsi nella parete interna dell'atrio di arrivo al piano primo.
Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:10 ed è richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di circa m 0,30 × m 1,00.

Opera n. 3. — Pannello figurativo in materiale a scelta del concorrente (ferro, acciaio, bronzo, rame, alluminio, vetro, smalto, ecc.) con motivo ispirato agli aspetti più qualificanti della vita della gioventù nel mondo universitario.

Tale pannello delle dimensioni di circa m 5,00 × m 2,50 dovrà inserirsi nella parete interna dell'atrio di arrivo al piano secondo.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto 1:10 ed è richiesto inoltre un particolare al vero delle dimensioni di circa m 0,30 × m 1,00.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare gli elaborati ed i documenti seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala indicata;

b) un particolare al vero da cui risulti la tecnica che intende seguire;

c) un campione del materiale o dei materiali che propone di impiegare;

d) una esauriente relazione illustrativa dell'opera in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento in sito;

e) una dichiarazione su carta bollata da L. 700 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera, nonchè di avere esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nel presente bando, in detta dichiarazione dovrà altresì essere affermato che il compenso di cui al successivo art. 6 per l'esecuzione dell'opera è pienamente remunerativo, a tutti gli effetti, di tutti gli oneri connessi;

f) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo da L. 700.

Gli elaborati ed i documenti prescritti dovranno pervenire al Rettorato dell'università degli studi di Pisa a cura e spese ed a rischio dei concorrenti entro 90 (novanta) giorni naturali consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione di cui alla lettera *d*) precedente sarà rimessa in plico chiuso in cui sarà inclusa anche la busta opaca sigillata di cui all'art. 4 successivo, mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire, a parte, entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Essi saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

L'amministrazione universitaria non risponderà degli elaborati non ritirati entro il termine sopra indicato.

Non saranno presi in considerazione atti o elaborati che pervenissero oltre la scadenza.

L'amministrazione potrà disfarsi in qualsiasi modo degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 4.

Gli elaborati artistici presentati al concorso porteranno la intestazione « Concorso per opere d'arte per l'edificio della nuova mensa universitaria di Pisa - Via dei Martiri » « Opera n. » e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verrà ripetuto sull'involucro del plico, sulla busta opaca e sigillata e sulla relazione di accompagnamento, di cui al precedente art. 3, incluse nel plico stesso.

In tale busta sigillata oltre i documenti di cui all'art. 3, lettere *e*) ed *f*), saranno ripetuti, in apposito biglietto, il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome ed indirizzo del concorrente.

Qualora per una stessa opera concorrano collegialmente più artisti, la busta sigillata dovrà contenere per tutti i concorrenti la documentazione suindicata nonchè un atto legale con la designazione dell'artista capo gruppo per gli eventuali rapporti con l'amministrazione.

Gli artisti che desiderino prendere parte al concorso dovranno rivolgersi all'Università di Pisa - Ufficio edilizia, per ottenere dietro pagamento di L. 10.000 copia dei grafici riguardanti la ubicazione delle opere d'arte a cui intendano concorrere.

A richiesta, detto ufficio invierà tali documenti a mezzo raccomandata, ma non risponderà di eventuali disguidi o ritardi.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La commissione giudicherà inappellabilmente per ogni opera messa a concorso e verrà dichiarato vincitore l'artista il cui elaborato nella graduatoria di merito risulterà al primo posto.

La commissione aprirà soltanto la busta afferente agli elaborati dichiarati vincitori.

Essa potrà suggerire eventuali direttive per l'esecuzione delle opere e gli artisti vincitori dovranno uniformarvisi senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel presente articolo.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata verrà loro corrisposto il corrispondente compenso, come appresso:

opera 1ª: L. 3.000.000 (tremilioni);
opera 2ª: L. 5.000.000 (cinquemilioni);
opera 3ª: L. 5.000.000 (cinquemilioni).

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta la quota del 2 % a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Ai concorrenti secondo e terzo classificato della 1ª opera verranno riconosciuti, a titolo di rimborso spese, rispettivamente, il compenso di L. 500.000 e quello di L. 300.000.

Ai concorrenti secondo e terzo classificato per le altre singole opere, rispettivamente il compenso di L. 700.000 e di L. 400.000.

Nel caso che, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno degli elaborati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione avrà facoltà di provvedere diversamente, a sua discrezione, dando l'identico rimborso previsto per gli altri concorrenti.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Per disciplinare i rapporti tra l'amministrazione dell'università e l'artista o gli artisti vincitori, incaricato o incaricati dell'esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Le somme forfettarie di cui all'art. 6 devono intendersi comprensive sia di ogni corrispettivo, niuno escluso ed eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione, al trasporto ed al collocamento in sito delle opere nonchè alla gestione delle opere stesse, sino al collaudo.

Art. 8.

Il tempo utile per dare ultimate le opere aggiudicate è stabilito di mesi 4 (quattro) dalla data del verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale di L. 20.000 per ogni giorno impiegato in più.

Art. 9.

La liquidazione dei compensi di cui ai precedenti articoli avverrà su presentazione di fattura, per 9/10 dei compensi stessi entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato; il saldo avverà dopo l'approvazione del collaudo.

Art. 10.

A concorso espletato i concorrenti che non risulteranno vincitori dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro e non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno di proprietà dell'amministrazione che non assumerà alcuna responsabilità ed obblighi per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati.

Resteranno a carico del vincitore le spese di bollo, di registro e di ogni altro onere relativo alla stipula della convenzione.

Art. 11.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Il rettore: Favilli

(11303)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1975-76 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1975-76 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza:

a) n. 350 da L. 80.000 ciascuna per la frequenza del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 350 da L. 150.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 300 da L. 400.000 ciascuna per la frequenza delle università od altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 150 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 150 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti costretti ad alloggiare in località diverse da quella del luogo di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 400.000 a L. 650.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1974-75 (compresa la sessione di febbraio 1976) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1975-76: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a «buono», oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1974-75.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1975-76 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1975-76 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alla prefettura di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1976 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1976 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammisssione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1974-75 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un'unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1975-76;

b) per gli studenti iscritti all'anno accademico 1975-76 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1974-75;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1974-75 (compresa la sessione di febbraio 1976) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1975-76 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(11321)

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1975-76 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1975-76 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) n. 30 da L. 110.000 ciascuna per la frequenza del primo, secondo e terzo corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 20 da L. 200.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 40 da L. 500.000 ciascuna per la frequenza delle università od altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 18 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 22 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti costretti ad alloggiare in località diverse da quella del luogo di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 500.000 a L. 750.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1974-75 (compresa la sessione di febbraio 1976) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al primo corso dell'anno accademico 1975-76: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1974-75.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post universitario, nonchè quelli per l'anno accademico 1975-76 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1975-76 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alla prefettura di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1976 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1976 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1974-75 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in un'unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1975-76;

b) per gli studenti iscritti all'anno accademico 1975-76 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1974-75;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del secondo corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1974-75 (compresa la sessione di febbraio 1976) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1975-76 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: La Penna

(11322)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciannove posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Piemonte e Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 398, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciannove posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della *massima occupazione aventi sede in Piemonte e in Lombardia*;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a diciannove posti di collocatore di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Nicosia dott. prof. Vito, dirigente superiore.

Membri:

Alberti dott. Isidoro, primo dirigente;
Licari dott. Gaetano, primo dirigente;
Barranco dott. Raffaele, primo dirigente;
Corsaro dott. Francesco, direttore di sezione.

Segretario:

Franco dott.ssa Maria Teresa, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1975

p. *Il Ministro*: Del Nero

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 358

(11016)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina dei membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normali, e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 6 Difesa, foglio n. 174;

Visto il decreto ministeriale in data 13 agosto 1975, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso (*in corso di registrazione presso la Corte dei conti*);

Considerata la necessità di nominare i membri aggiunti per gli esami orali facoltativi di lingue estere;

Decreta:

Articolo unico

Alla commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76, di cui ad decreto ministeriale 22 febbraio 1975, sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi indicata:

ten. col. A.A.r.s. in r.c. Silla Domenico, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua francese e spagnola;

magg. A.A.r.s. in s.p.e. Tatulli Enrico, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

Nigri prof. Armando, membro aggiunto per gli esami orali facoltativi di lingua inglese.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti, se spettanti, i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1975

Il Ministro: Forlani

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975
Registro n. 21 Difesa, foglio n. 322

(11118)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di ispettore in prova nei ruoli del personale direttivo, specializzazione ingegneri ed architetti, abilitati all'esercizio della professione.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami e per titoli, a novanta posti di ispettore in prova nei ruoli del personale direttivo, specializzazione ingegneri ed architetti, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1975, n. 747, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 66 Trasporti, foglio n. 253, avranno luogo a Roma alle ore 8 dei giorni 17 e 18 gennaio 1976, presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy (EUR).

(11319)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di sostituto avvocato dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento speciale n. 2 - agosto 1975 del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato 27 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1975, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 385, che approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a nove posti di sostituto avvocato dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 3 novembre 1973, modificato con successivo decreto 10 gennaio 1974.

(10866)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 6 del 1°-30 giugno 1973, del Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato il decreto dell'Avvocato generale dello Stato 28 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1973, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 224, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di sostituto avvocato dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato, indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 7 dicembre 1971 e modificato con successivo decreto del 24 novembre 1972.

(10867)

OSPEDALE «G. CONSALVI» DI CASOLI

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(11329)

OSPEDALE CIVILE «G. VIETRI» DI LARINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(11325)

OSPEDALE «SS. BENEDETTO E GELTRUDE» DI CUGGIONO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione alla deliberazione consiliare 29 ottobre 1975, n. 295, sono indetti i pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del pronto soccorso;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente del laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano) - tel. 974561.

(11340)

OSPEDALE «RUFFINI - S. BIAGIO» DI FINALE LIGURE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 20 settembre 1975, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Finale Ligure (Savona) - tel. 019/61276.

(11326)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto del centro trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di aiuto dermatologo;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di guardia autonoma;

un posto di assistente della divisione di chirurgia;

un posto di assistente odontostomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia), via G. Borea, 40.

(11327)

OSPEDALE «S. GIOVANNI» DI MEZZOLOMBARDO

Concorso a cinque posti di assistente

In esecuzione della deliberazione consiliare 13 ottobre 1975, n. 287, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Mezzolombardo (Trento), via degli Alpini - tel. 61044-61400-61401.

(11328)

OSPEDALE «S. CATERINA NOVELLA» DI GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di geriatria e ammalati lungodegenti;

un posto di primario e un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Galatina (Lecce).

(11341)

OSPEDALI RIUNITI DEL VALLO DI DIANO «L. CURTO E SS. ANNUNZIATA» DI POLLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 17 novembre 1975, n. 311, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di cardiologia;

un posto di primario della divisione di urologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di aiuto dirigente della sezione di dermosifilopatia;

un posto di aiuto dirigente della sezione di oculistica;

un posto di aiuto di pneumologia e broncopneumologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di malattie infettive;

tre posti di aiuto di geriatria e gerontologia;

due posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto e due posti di assistente di endocrinologia;

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di urologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di nefrologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di neurologia;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio analisi;

tre posti di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di dermosifilopatia;

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di pediatria;

due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polla (Salerno).

(11330)

OSPEDALE «M. GIANNUZZI» DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 novembre 1975, n. 435, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale per il pronto soccorso;

un posto di assistente di medicina generale per il pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(11342)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente ortotraumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(11343)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 novembre 1975, n. **71.**

Istituzione dei consigli di quartiere nei comuni della Regione siciliana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *novembre* 1975)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Comuni interessati

I consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia o con più di 50 mila abitanti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a ripartire il territorio del comune in quartieri.

E' facoltà dei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti ripartire il proprio territorio in quartieri.

A prescindere dal numero degli abitanti, debbono essere costituite in quartieri le frazioni o borgate isolate territorialmente rispetto al capoluogo del comune.

Art. 2.

Composizione

A ciascun quartiere è preposto un consiglio così composto:

nei quartieri con popolazione fino a 3 mila abitanti, da dieci consiglieri;

nei quartieri con popolazione da 3001 fino a 10 mila abitanti, da quindici consiglieri;

nei quartieri con popolazione oltre 10 mila abitanti, da venti consiglieri.

Art. 3.

Elezioni

Il consiglio di quartiere è eletto ogni volta che si rinnovi, per qualsiasi causa, il consiglio comunale.

Per l'elezione a consigliere di quartiere occorre possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed essere iscritto in una lista elettorale del quartiere del cui consiglio si farà parte.

Nella prima applicazione della presente legge le elezioni si svolgeranno entro il 31 dicembre 1976.

Per le elezioni dei consigli di quartiere si applicano, in quanto non in contrasto con la presente legge, le norme previste per le elezioni dei consigli comunali con popolazione superiore a 5 mila abitanti.

Il Governo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà, sentita la competente Commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, emanare le norme regolamentari per la disciplina elettorale.

Art. 4.

Ineleggibilità

Non sono eleggibili a consiglieri di quartiere:

a) gli elettori che si trovano in condizioni di ineleggibilità a consigliere comunale;

b) i deputati nazionali e regionali ed i senatori della Repubblica;

c) i consiglieri comunali e provinciali.

Art. 5.

Revisione delle liste comunali

La commissione elettorale comunale, ad ogni revisione delle liste elettorali, provvede alla specificazione delle sezioni elettorali appartenenti a ciascun quartiere, curando che ogni sezione elettorale sia interamente compresa nello stesso quartiere.

Art. 6.

Presentazione delle liste elettorali

Le liste elettorali saranno presentate presso la segreteria del comune entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente il giorno della votazione.

Le liste dovranno essere accompagnate dalle firme di almeno:

dieci elettori per i consigli di quartiere con popolazione fino a 3 mila abitanti;

venti elettori per i consigli di quartiere con popolazione da 3001 fino a 10 mila abitanti;

trenta elettori per i consigli di quartiere con popolazione oltre 10 mila abitanti.

Art. 7.

Organi del quartiere

Sono organi del quartiere il consiglio di quartiere ed il presidente.

Il consiglio adotta la propria sede nel quartiere.

Art. 8.

Adempimenti della prima adunanza

Il consiglio di quartiere tiene la prima adunanza entro un mese dalla data della elezione.

La convocazione della prima adunanza è disposta dal sindaco, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Il consiglio di quartiere nella sua prima seduta provvede:

1) alla convalida degli eletti;

2) al giuramento, nelle forme previste per i consiglieri comunali;

3) alla elezione del presidente, con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali per l'elezione del sindaco.

Art. 9.

Pubblicità e presidenza delle adunanze

Le adunanze sono pubbliche e sono presiedute dal presidente.

In caso di assenza od impedimento, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere più anziano di età.

Art. 10.

Gratuità delle funzioni

I consiglieri di quartiere esercitano il loro incarico senza diritto ad alcuna retribuzione od indennità; la loro carica è completamente gratuita.

Art. 11.

Funzioni

Il consiglio di quartiere ha funzione consultiva e di propulsione dell'attività del comune.

Esso esprime osservazioni e proposte che vengono comunicate al consiglio comunale sui bilanci e sugli strumenti urbanistici del territorio e sui programmi dell'amministrazione comunale riguardante il quartiere; promuove studi e dibattiti sulle esigenze del quartiere stesso e presenta schemi di delibere alla giunta o al consiglio comunale secondo le rispettive competenze.

Il consiglio, inoltre, deve presentare ad ogni semestre una relazione al sindaco sulle condizioni e sui bisogni del quartiere.

Il consiglio svolge altresì funzioni di amministrazione attiva con le modalità che verranno stabilite dal consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le materie sulle quali il consiglio comunale delibererà di attribuire competenze mediante delega al consiglio di quartiere sono:

1) anagrafe e stato civile, polizia urbana, nettezza urbana, trasporti urbani;

2) servizi igienico-sanitari;

3) servizi socio-assistenziali;

4) asili-nido, scuole materne;

5) attività parascolastiche, promozione culturale e sociale;

6) servizi sportivi e ricreativi;

7) patrimonio immobiliare e beni demaniali del comune di interesse zonale per ciò che attiene all'utilizzazione, alla conservazione e alla manutenzione;

8) altre materie che il consiglio riterrà di decentrare.

Il consiglio comunale demanda al consiglio di quartiere funzioni di vigilanza sui servizi non decentrati.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il consiglio di quartiere opererà in collegamento con i distretti scolastici e con le istituende unità locali dei servizi sanitari e sociali e terrà periodiche consultazioni con le forze sociali organizzate della zona, facenti capo ad organismi di carattere nazionale.

Il consiglio comunale delibera altresì l'assegnazione ai consigli di quartiere del segretario e del personale, scelti tra i dipendenti comunali, e di mezzi in misura adeguata ai compiti attribuitigli.

Art. 12.

Norme abrogate

Gli articoli 70 e 71 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 1977.

Art. 13.

Spesa

Le spese per il funzionamento del consiglio di quartiere sono a carico del bilancio comunale e sono obbligatorie.

Art. 14.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di legge concernenti il consiglio comunale.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 novembre 1975

BONFIGLIO

MURATORE

(10602)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1975, n. 67.

Interventi regionali per la progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 14 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, sia attraverso i propri uffici, sia con affidamento di incarichi di collaborazione, attività di studio, ricerca e progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario, nello ambito delle direttive della programmazione economica e della pianificazione urbanistica. Tali attività verranno curate e coordinate dall'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio; l'affidamento degli incarichi di collaborazione verrà disposto con decreto dell'assessore alla pianificazione e al bilancio previa deliberazione della Giunta regionale.

Per la retribuzione degli incarichi di collaborazione è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976 la spesa di lire 75 milioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 12, categoria IX, il cap. 6904 con la denominazione: « Spese per la retribuzione di collaborazione nelle attività di studio, ricerca e progettazione di opere e infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario » e con lo stanziamento di lire 75 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 75 milioni, autorizzata dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 1975, fa carico al precitato cap. 6904 mentre quella di pari importo autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 graverà sul corrispondente capitolo del bilancio regionale per lo stesso esercizio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 novembre 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1975, n. 68.

Utilizzazione degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e concessione di particolari contributi alle medesime.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 69 *del* 14 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza, ed in relazione alle leggi regionali vigenti, ad avvalersi degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione per l'esecuzione di specifici atti e provvedimenti, di interesse dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura contributi per provvedere a sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della regione, singoli od associati, per la partecipazione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi.

Art. 3.

L'utilizzazione degli uffici delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura da parte della Regione per l'esecuzione degli atti e provvedimenti di cui all'art. 1 è disposta dall'assessore all'industria e al commercio.

La concessione dei contributi di cui all'art. 2 è disposta con decreto dell'assessore all'industria e al commercio, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 60 milioni.

A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo I, sezione V, rubrica n. 7, categoria IV, il cap. 2056 con la seguente denominazione: « Contributi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione per sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della regione, singoli o associati, *per la partecipazione a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni e concorsi* » e con lo stanziamento di lire 60 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2051 del medesimo stato di previsione.

Lo stanziamento, se non impegnato nell'esercizio finanziario 1975, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 novembre 1975

COMELLI

(10599)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1975, n. **50.**

Norme concernenti il personale già dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) trasferito alla provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 18 *novembre* 1975)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trasferimento alla provincia autonoma di Trento del personale già appartenente all'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), disposto con decreto ministeriale 13 febbraio 1975, è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Ai quadri formanti l'allegato 1 della legge provinciale concernente « Norme concernenti il personale provinciale » è aggiunto il quadro *G* 9 di cui all'allegato 1 della presente legge.

Art. 3.

Dopo l'art. 41-*quinquies* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'art. 3 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50, è inserito il seguente nuovo articolo:

« Art. 41-*sexies* - Carriera del direttore del ruolo per la formazione e l'addestramento professionale. — Il direttore del ruolo per la formazione e l'addestramento professionale entra in carriera con la qualifica di direttore di sezione e prosegue nella stessa a ruolo aperto secondo le norme comuni, subordinatamente al completamento dei periodi di permanenza nelle qualifiche conferite, fino all'attribuzione del solo trattamento economico della qualifica di ispettore generale ».

Art. 4.

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti ruoli speciali:

« 18 *S*. — Per il posto di direttore del ruolo per la formazione e l'addestramento professionale:

diploma di laurea e almeno quattro anni di insegnamento nel settore dell'istruzione professionale o nel settore delle scuole secondarie superiori ».

« 19 *S*. — Per i posti di insegnante della carriera direttiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale:

diploma di laurea, corrispondente alla materia di insegnamento, da specificarsi nei singoli bandi di concorso ».

Art. 5.

All'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente ruolo speciale:

« per i posti di insegnante della carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale:

diploma di scuola media superiore corrispondente alla materia di insegnamento, da specificarsi nei singoli bandi di concorso ».

Art. 6.

Dopo l'art. 66 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

« Art. 66-*bis*. — Il periodo di prova del personale insegnante del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è di un anno scolastico.

A tale fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 150 giorni. Compiuto il periodo di prova il personale consegue la conferma in ruolo con deliberazione della giunta provinciale tenuto conto degli elementi forniti dalla commissione di cui al successivo art. 12.

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 150 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno con provvedimento motivato dall'organo competente per la conferma in ruolo.

In caso di esito sfavorevole della prova, può essere concessa la proroga di un altro anno scolastico, al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione ».

Art. 7.

Dopo l'art. 77-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con l'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 77-*ter*. — Per il personale insegnante del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale sarà compilato ogni anno un rapporto di valutazione del servizio da parte della commissione di cui al successivo art. 12 e redatto in base ai seguenti fattori di valutazione:

1) qualità intellettuali;

2) preparazione culturale e professionale anche con riferimento a eventuali pubblicazioni;

3) comportamento nella scuola ed efficacia dell'azione educativa e didattica;

4) collaborazione con gli altri insegnanti e con i superiori;

5) rapporti con gli alunni e le rispettive famiglie;

6) eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento e ad attività di sperimentazione.

Il giudizio complessivo è espresso con le modalità di cui al settimo comma dell'art. 77 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ».

Art. 8.

All'art. 82 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 12 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

« L'orario di servizio del personale del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è di 40 ore settimanali.

L'orario di cui al comma precedente è così distinto:

da un minimo di 19 ad un massimo di 22 ore per l'insegnamento teorico ed il resto riservato alle attività connesse con la scuola;

da un minimo di 22 ad un massimo di 26 ore per l'insegnamento pratico ed il resto riservato alle attività connesse con la scuola ».

Art. 9.

All'art. 140 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« Il congedo ordinario per il personale appartenente al ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale deve essere fruito nel periodo di chiusura dei corsi ».

Art. 10.

Per il personale del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale è stabilita una progressione in carriera a ruolo aperto con le seguenti modalità:

Carriera direttiva

Il passaggio dalla qualifica di insegnante di prima classe, par. 257, alla qualifica di insegnante di seconda classe, par. 307, avviene dopo quattro anni e sei mesi di effettivo servizio, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a distinto.

Il passaggio dalla qualifica di insegnante di seconda classe, par. 307, alla qualifica di insegnante di terza classe, par. 387, avviene dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

Il passaggio dalla qualifica di insegnante di terza classe, par. 387, alla qualifica di insegnante di quarta classe, par. 426, avviene dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

Carriera di concetto

Il passaggio dalla qualifica di insegnante di prima classe, par. 188, alla qualifica di insegnante di seconda classe, par. 227, avviene dopo due anni di effettivo servizio, semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

Il passaggio dalla qualifica di insegnante di seconda classe, par. 227, alla qualifica di insegnante di terza classe, par. 260, avviene dopo sette anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

Il passaggio dalla qualifica di insegnante di terza classe, par. 260. alla qualifica di insegnante di quarta classe, par. 302, avviene dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

Carriera esecutiva

Il passaggio dalla qualifica di istruttore di prima classe, par. 143, alla qualifica di istruttore di seconda classe, par. 168, avviene dopo due anni di effettivo servizio, semprechè nel biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

Il passaggio dalla qualifica di istruttore di seconda classe, par. 168, alla qualifica di istruttore di terza classe, par. 188, avviene dopo sette anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

Il passaggio dalla qualifica di istruttore di terza classe, par. 188, alla qualifica di istruttore di quarta classe, par. 218, avviene dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, semprechè nell'ultimo biennio il dipendente non abbia riportato una nota di qualifica inferiore a buono.

Art. 11.

La giunta provinciale può assumere personale insegnante con incarico annuale a partire dalla data di inizio dei corsi, nel limite massimo di 35 unità.

Per il personale di cui al precedente comma, la giunta provinciale determinerà di volta in volta l'orario di servizio secondo le esigenze relative alle materie di insegnamento, distinguendolo in orario per l'insegnamento ed in orario riservato alle attività connesse con la scuola, tenendo conto dei limiti e delle proporzioni previste dall'art. 8 della presente legge.

La retribuzione, in ragione d'anno per ora settimanale di servizio, è determinata nella misura di 1/40 del trattamento economico tabellare e dell'assegno perequativo iniziale della carriera cui si riferisce l'insegnamento, dell'indennità integrativa speciale nella misura corrispondente a quella dei dipendenti provinciali, delle quote aggiunte di famiglia, nonchè della 13ª mensilità.

La retribuzione annua, per più ore settimanali di servizio è determinata, in relazione al disposto di cui al precedente comma, in ragione del numero delle ore stesse.

Per l'assunzione di cui al presente articolo il limite di età è fissato in anni 60.

Art. 12.

Gli incarichi saranno conferiti seguendo l'ordine delle graduatorie per materie di insegnamento predisposte entro il 15 settembre di ogni anno da una commissione così composta:

a) dall'assessore all'istruzione, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) da un funzionario addetto ai servizi dell'assessorato all'istruzione;

c) dal direttore del ruolo speciale per la formazione e l'addestramento professionale;

d) da due dipendenti del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, eletti dal personale insegnante stesso.

Per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente, saranno valutati, oltre al titolo di studio, gli anni di insegnamento effettuati con particolare riferimento a quelli prestati nel settore della formazione professionale, le qualifiche di merito riportate e l'eventuale partecipazione a corsi di qualificazione o aggiornamento. L'idoneità conseguita nei concorsi per l'assunzione in ruolo costituirà titolo di precedenza assoluta.

Chiunque abbia i titoli richiesti può inoltrare domanda allo assessorato provinciale all'istruzione entro il mese di giugno di ogni anno, per concorrere alle graduatorie di cui al presente articolo.

Nella prima applicazione della presente legge al personale che dalla data di inizio dei corsi e prima dell'entrata in vigore della legge medesima abbia già ottenuto un incarico di insegnamento a tempo determinato, presso l'ente cui la provincia ha temporaneamente affidato con apposita convenzione la gestione dei corsi di formazione e addestramento professionale già di competenza degli enti di cui all'art. 1, è conferito un incarico di insegnamento con le modalità di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

Eventuali assenze di personale insegnante saranno fronteggiate fino ad un massimo di 10 giorni consecutivi ricorrendo alla maggiorazione di orario di insegnamento del personale docente già in servizio nel limite massimo individuale di quattro ore settimanali.

La giunta provinciale, con propria deliberazione, fisserà annualmente il contingente di personale occorrente per provvedere alle supplenze nei vari corsi per la formazione e l'addestramento professionale, nel limite complessivo massimo di 50 unità.

Entro i limiti di tale contingente, il presidente della giunta provinciale è autorizzato a chiamare in servizio il personale supplente necessario.

L'inclusione nella graduatoria prevista dal precedente art. 12 costituirà titolo di precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze di cui al comma precedente.

Ai fini della determinazione della retribuzione per il personale di cui al terzo comma, si applicano le disposizioni previste dal terzo e quarto comma dell'art. 11 della presente legge.

Il personale supplente, che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non continuativi e che si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio o degli esami di fine corso, sarà retribuito anche durante il periodo di sospensione dei corsi per le vacanze estive, su base mensile, in relazione alla media delle retribuzioni corrispondenti agli incarichi di supplenza conferiti nel corso dell'anno scolastico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di istituzione di corsi di durata inferiore all'anno.

Art. 14.

Dalla data di inizio dei corsi e fino alla conclusione degli stessi, ma comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, la giunta provinciale è autorizzata ad assumere personale a contratto, in possesso del diploma di scuola media superiore, con compiti di assistenti di convitto nel limite massimo di 10 unità.

Per le assunzioni di cui al comma precedente il limite massimo di età è fissato in anni cinquanta.

Al personale di cui al primo comma, per l'intero periodo di servizio prestato, sarà mensilmente corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico tabellare iniziale previsto per il personale della carriera di concetto del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, maggiorata di un importo uguale all'assegno perequativo e alla indennità integrativa speciale spettanti al medesimo personale.

Art. 15.

Il personale di cui al primo comma del precedente art. 14, verrà assunto previo superamento di un colloquio effettuato da una commissione nominata dalla giunta provinciale e composta:

da un rappresentante dell'assessorato all'istruzione;

dal direttore del ruolo per la formazione e l'addestramento professionale;

da un rappresentante del personale insegnante;

da un assistente sociale;

da un rappresentante sindacale designato dal personale insegnante;

da un rappresentante degli studenti.

Art. 16.

Il personale amministrativo della carriera direttiva, già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli enti di cui all'art. 1, è inquadrato nel ruolo amministrativo della provincia con decorrenza 1° luglio 1974, nella corrispondente qualifica secondo la tabella di equiparazione di cui al presente articolo, con il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Al personale con qualifica di capo sezione o qualifica inferiore, è riconosciuta l'intera anzianità di servizio di ruolo maturata nella carriera direttiva, agli effetti della progressione nella carriera medesima, secondo i tempi di percorrenza previsti dall'art. 32 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20. La eventuale anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la qualifica conferita, è riconosciuta nella qualifica medesima sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, sia per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza
Ispettore generale, parametro 530		Ispettore generale
Direttore di divisione:	classe seconda, parametro 426 classe prima, parametro 387	Capo servizio
Direttore di sezione, parametro 307 o consigliere, parametro 257		Capo sezione Consigliere di prima classe Consigliere di seconda classe Consigliere di terza classe

Art. 17.

Il personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli enti di cui all'art. 1, è inquadrato nel ruolo amministrativo della provincia con decorrenza 1° luglio 1974, nella corrispondente qualifica secondo la tabella di equiparazione di cui al presente articolo, con il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due qualifiche previste dal regolamento vigente presso gli enti di cui al comma precedente, è attribuita, nella nuova posizione, la prima o la seconda classe di stipendio, secondo che l'interessato provenga dalla prima o dalla seconda delle qualifiche soppresse considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza o, se più favorevole, è attribuita la classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali.

Al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di tre qualifiche dal regolamento vigente presso gli enti di cui al primo comma, l'anzianità di servizio maturata nelle qualifiche soppresse sarà riconosciuta nella nuova qualifica sia ai fini dell'attribuzione della seconda classe di stipendio, sia per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore. L'eventuale anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita o per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore è riconosciuta nella nuova posizione ai fini degli aumenti biennali.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i tempi di percorrenza per la progressione in carriera sono quelli previsti dagli articoli 44 e 50 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituiti dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n 20.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Carriera di concetto

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza
Segretario capo, parametro 370		Segretario capo
Segretario principale:	classe seconda, parametro 302 classe prima, parametro 260	Segretario principale Primo segretario
Segretario:	classe seconda, parametro 227 classe prima, parametro 188	Segretario Segretario aggiunto Vice segretario

Carriera esecutiva

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza
Coadiutore superiore, parametro 245		Archivista superiore
Coadiutore principale:	classe seconda, parametro 218 classe prima, parametro 188	Archivista capo Primo archivista
Coadiutore:	classe seconda, parametro 168 classe prima, parametro 143	Archivista Applicato Applicato aggiunto

Art. 18.

Il personale della carriera ausiliaria già in servizio di ruolo o a tempo indeterminato presso gli enti di cui all'art. 1, è inquadrato nel ruolo degli uscieri-bidelli con decorrenza 1° luglio 1974, nella corrispondente qualifica secondo le tabelle di equiparazione di cui al presente articolo, con il riconoscimento della intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Al personale con qualifica di usciere capo o qualifica inferiore è riconosciuta l'intera anzianità di servizio di ruolo maturata nella carriera ausiliaria agli effetti della progressione nella carriera medesima secondo i tempi di percorrenza previsti dall'art. 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20. L'eventuale anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la qualifica conferita è riconosciuta nella qualifica medesima sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, sia per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Nuova qualifica		Qualifica di provenienza
Usciere scelto parametro 175		Commesso
Usciere di prima classe o usciere di seconda classe	parametro 145 parametro 135	Usciere capo Usciere Inserviente

Art. 19.

Il personale della categoria salariati già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti di cui all'art. 1 è inquadrato con decorrenza 1° luglio 1974, nel ruolo degli operai della provincia nella qualifica derivante dal riconoscimento dell'intera anzianità maturata nella qualifica di provenienza, in base ai tempi di percorrenza previsti dall'art. 55 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

L'eventuale anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la qualifica conferita è riconosciuta nella qualifica medesima sia ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, sia per il conseguimento del trattamento economico della qualifica superiore.

Art. 20.

Il personale insegnante di gruppo *A*, gruppo *B* e gruppo *C*, già in servizio a tempo indeterminato presso gli enti di cui all'art. 1 è inquadrato, con decorrenza 1° luglio 1974, rispettivamente nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva del ruolo speciale del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

Con la medesima decorrenza il personale con la qualifica di cuoco unico, terzo maitre e aiuto cuoca, già in servizio a tempo indeterminato presso l'E.N.A.L.C., è inquadrato nella carriera esecutiva del ruolo di cui al comma precedente.

Al personale di cui ai commi precedenti, agli effetti della progressione in carriera secondo i tempi di percorrenza di cui al precedente art. 10, l'anzianità di servizio maturata rispettivamente nel gruppo o nelle qualifiche di provenienza sarà riconosciuta nel limite del 75 per cento.

Art. 21.

Agli effetti degli inquadramenti in ruolo del personale di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 l'anzianità di servizio a tempo indeterminato sarà riconosciuta nel limite del 75 per cento.

Ai medesimi effetti l'anzianità di servizio a tempo determinato sarà riconosciuta nella misura del 50 per cento.

Art. 22.

Il personale insegnante già in servizio a tempo determinato presso gli enti di cui all'art. 1, che abbia insegnato per almeno due anni, anche non consecutivi, con un orario settimanale medio non inferiore a sedici ore, e che non abbia conseguito negli ultimi due anni una nota di demerito, è inquadrato, se necessario anche in soprannumero, nel ruolo del personale insegnante per la formazione e l'addestramento professionale, nella carriera corrispondente alle mansioni esercitate, mediante esame-colloquio e previo possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera medesima.

L'inquadramento avrà decorrenza rispettivamente dal 26 novembre 1974, per coloro che abbiano completato i due anni di insegnamento entro l'anno scolastico 1973-74, e dall'entrata in vigore della presente legge per coloro che abbiano completato i due anni di insegnamento con l'anno scolastico 1974-75.

Il servizio prestato dal personale di cui al primo comma sarà riconosciuto, alla data dell'inquadramento, nella misura del 50 per cento.

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge, la giunta provinciale è autorizzata a provvedere mediante nomina alla copertura del posto di direttore del ruolo per la formazione e lo addestramento professionale anche con persona estranea alla amministrazione in possesso del titolo di studio e dei requisiti richiesti.

Art. 24.

Per quanto non previsto dalla presente legge al personale inquadrato a norma degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni generali concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale provinciale.

Art. 25.

Al maggior onere di L. 117.900.000 nonchè all'onere « una tantum » di L. 18.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si farà fronte mediante riduzione, per l'importo complessivo di L. 135.900.000 del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

All'ulteriore maggiore onere di L. 210.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a partire dall'esercizio finanziario 1976 si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di complessive L. 1.800.000.000 autorizzato con l'art. 1, lettera *a*), della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 30.

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti, negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 26.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 Cat. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 135.900.000

In aumento:

Cap. 50 Cat. VII. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia L. 100.000

Cap 60 Cat. I. — Spesa per il personale amministrativo, contabile e tecnico » 135.800.000

Totale variazioni in aumento L. 135.900.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 novembre 1975

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO 1 TABELLA *A*

G 9 RUOLO SPECIALE DEL PERSONALE INSEGNANTE PER LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva:		
Direttore di sezione Direttore	1	
Insegnante di quarta classe Insegnante di terza classe Insegnante di seconda classe Insegnante di prima classe	5	
Carriera di concetto:		
Insegnante di quarta classe Insegnante di terza classe Insegnante di seconda classe Insegnante di prima classe	15	
Carriera esecutiva:		
Istruttore di quarta classe Istruttore di terza classe Istruttore di seconda classe Istruttore di prima classe	15	
		36

(10603)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (411100753370)